

Circ. n. 68/Fi/20 3574/Sn AI/sb

Milano, 23 luglio 2020

A tutti i Sindacati
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI
Loro indirizzi

Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE
Loro indirizzi

e p.c. agli Associati SNAG - indirizzi e-mail

Oggetto: Credito d'imposta per le rivendite al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Con la circolare del 17/07/2020 il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha fornito precisazioni in relazione alle modalità applicative del credito d'imposta per l'anno 2020.

➤ **Chi può accedere al beneficio**

Il credito di imposta è destinato a:

1. esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
2. esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (c.d. *punti vendita non esclusivi*), anche se la predetta attività commerciale non rappresenta l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento;
3. alle imprese di distribuzione della stampa che forniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

Sono ammessi al beneficio i soggetti con:

- sede legale in uno Stato dell'unione europea o nello Spazio economico europeo;
- residenza fiscale in Italia ovvero stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- indicazione nel Registro delle Imprese dei codici di attività ATECO indicati nel DPCM 31 maggio 2019 e nella circolare del Dipartimento del 17 luglio 2020 e, in particolare:
 - nel caso di attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici: la presenza del codice attività primario 47.62.10;
 - nel caso di attività commerciali di vendita di merci abilitate alla vendita di quotidiani o periodici (c.d. *punti vendita non esclusivi*) alle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170: la presenza come codice attività

primario di uno dei codici ATECO 47.26, 47.30, 56.3, 47.1, 47.61 e del codice attività secondario 47.62.10;

- o nel caso di imprese di distribuzione della stampa che forniscono giornali quotidiani e/o periodici: la presenza del codice attività primario 82.99.20.

➤ **Come e quando presentare la domanda**

Gli esercenti che intendono accedere al beneficio possono presentare domanda al Dipartimento **tra il 1° settembre ed il 30 settembre 2020**.

Le domande possono essere presentate dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale "impresainungiorno.gov.it", accessibile, previa autenticazione via SPID o CNS, cliccando sul link "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria", "Credito d'imposta edicole" del menù "Servizi on line".

➤ **Calcolo del credito**

Il credito di imposta è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita, nell'anno precedente a quello della domanda di accesso al credito d'imposta, con riferimento alle seguenti voci:

1. imposta municipale unica (IMU);
2. tassa per i servizi indivisibili (TASI);
3. canone per l'occupazione di suolo pubblico (COSAP);
4. tassa sui rifiuti (TARI);
5. spese per locazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
6. spese per i servizi di fornitura di energia elettrica;
7. spese per i servizi telefonici e di collegamento a Internet;
8. spese per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.

Per i punti vendita "non esclusivi" tutte le suddette voci sono commisurate per punto vendita al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori e i ricavi complessivi.

Il credito di imposta è riconosciuto nella misura massima di **4.000 euro per l'anno 2020** per ciascun esercente, nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento UE sugli aiuti di stato *de minimis* (n. 1407/2013).

➤ **Riconoscimento del credito**

L'elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito con il relativo importo spettante è approvato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito [hiips://informazioneeditoria.gov.it](https://informazioneeditoria.gov.it) entro il **31 dicembre 2020**.

➤ **Utilizzo del credito**

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a partire

dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari. Ai fini della fruizione del credito di imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, **il codice tributo 6913**.

Per richieste di chiarimenti sul credito di imposta è possibile inviare un messaggio all'indirizzo di posta elettronica credito.edicole@governo.it.

Per ulteriori informazioni vi consigliamo di consegnare o far visionare copia della presente comunicazione al vostro Commercialista e, a chi usufruisce dei servizi di contabilità della Confcommercio locale, di rivolgersi a quest'ultima.

Con l'occasione porgiamo i migliori saluti.

Il Presidente
(Innocenti Andrea)

